



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 24 luglio 2012

Il Procuratore Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, e 10, comma 1, del CGS:

- Il Sig. GARILLI Fabrizio, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società F.C. Piacenza;

per aver fatto ricorso e pertanto essersi avvalsi dell'opera di un soggetto inibito, sia nella conduzione delle trattative per la cessione delle partecipazioni societarie sia nella strategia di rafforzamento della struttura tecnica della società, per quanto concerne i ruoli di Direttore Sportivo ed Allenatore, nonché per l'acquisto di calciatori nella sessione di calciomercato di luglio-agosto 2011;

per la violazione dell'art. 1, comma 1, e 10, comma 1, del CGS:

- Il Sig. RICCARDI Maurizio, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società F.C. Piacenza;

per aver fatto ricorso e pertanto essersi avvalsi dell'opera di un soggetto inibito, sia nella conduzione delle trattative per la cessione delle partecipazioni societarie sia nella strategia di rafforzamento della struttura tecnica della società, per quanto concerne i ruoli di Direttore Sportivo ed Allenatore, nonché per l'acquisto di calciatori nella sessione di calciomercato di luglio-agosto 2011;

per la violazione degli artt. 1, comma 1 e 5, 10, comma 1, del CGS:

- Il sig. GALLO Luigi, all'epoca dei fatti e tutt'ora soggetto inibito per l'ordinamento Federale,

per aver partecipato alle trattative per la cessione delle partecipazioni azionarie nonché alla strategia di rafforzamento della struttura tecnica della società Piacenza nonostante fosse soggetto inibito.

Il Procuratore Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, e art. 10, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35 del Reg. Settore Tecnico:

- Il Sig. MONACO Francesco, all'epoca dei fatti, allenatore del Piacenza Calcio;

per aver fatto ricorso e pertanto essersi avvalso dell'opera di un soggetto inibito, per concludere l'accordo contrattuale di allenatore della prima squadra della società Piacenza FC S.p.a.